



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del reg. Data 06/02/2018	OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.
--	---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sei** del mese di **febbraio**, alle ore 19,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio		X	CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano		X	CALTABIANO	Alessandra	X	
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore	X	
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano		X
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe		X	LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20

Presenti n. 11

In carica n. 20

Assenti n. 9

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Abbate, Sterrantino e Benigni.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e l'Ass. Raneri Giuseppa.

Il Presidente, dopo avere constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara validamente costituita la seduta consiliare con n.11 presenti e n.9 assenti (Sabato, Cucinotta, De Luna, Tona, Longo, Moschella, Composto, Pizzolo e Carella). Passa, quindi, alla trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno, già iniziato ed in parte esitato nelle scorse sedute del 15, 23 e 30 Gennaio u.s., la cui trattazione era stata rinviata alla presente seduta.

Propone l'anticipazione del punto 4 all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate" ed invita il Consiglio a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.6 voti favorevoli, n.1 contrario (Caltabiano) e n.4 astenuti (Raneri, Valentino, Benigni e Corvaia) su n.11 presenti e votanti (assenti Sabato, Cucinotta, De Luna, Tona, Longo, Moschella, Composto, Pizzolo e Carella).

DELIBERA

DI APPROVARE

L'anticipazione del punto 4 all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate".

Il Cons. Raneri chiede che venga ammesso l'ordine del giorno urgente, a firma sua e di altri consiglieri comunali, presentato in data odierna ed avente per oggetto: "O.d.G. urgente ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento del C. C. per deliberare sul Progetto di restauro, ristrutturazione, ampliamento dell'Hotel San Domenico, in Ditta Taormina Hotel Property S.p.A. Milano e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto; ai sensi dell'art.23 delle N.T.A. approvate con D.A. n.54/1976".

Il Presidente ammette l'ordine del giorno urgente presentato dal Cons. Raneri e fa presente che sarà discusso dopo l'esitazione del punto 4 all'ordine del giorno.

Introduce, quindi, la trattazione del punto 4 ed invita il Segretario Generale a prendere la parola.

Il Segretario Generale relaziona sull'argomento, facendo osservare la differenza tra la riscossione coattiva e quella spontanea nonché l'obbligo da parte dell'Ente di iscrivere a ruolo coattivo i cittadini non adempienti redigendo degli elenchi per ogni anno di riferimento. Spiega, altresì, che la normativa nel 2016 è cambiata, dando luogo ad una liberalizzazione che ha fatto subentrare ad Equitalia una società pubblica, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che agisce a livello nazionale e che nella nostra regione continua ad essere Riscossione Sicilia. La legge consente, comunque, ai comuni di affidare il servizio a società private iscritte all'albo nazionale degli agenti per la riscossione, per cui l'Ente deve decidere se bandire una gara per incaricare un soggetto agente privato oppure continuare a riscuotere tramite un'agenzia pubblica. In base alla nuova normativa, è necessario che l'Ente deliberi di riscuotere tramite Riscossione Sicilia e Agenzia delle Entrate e ad oggi –

continua – non c'è stata deliberazione né è stata bandita una gara, perciò non rimane altro che deliberare per poter procedere con la trasmissione dei ruoli, anche se nulla vieta, per il futuro, di affidare il servizio ad un privato.

Alle ore 20,01 fa ingresso in aula il Cons. Composto, per cui il numero dei presenti passa da 11 a 12 (assenti Sabato, Cucinotta, De Luna, Tona, Longo, Moschella, Pizzolo e Carella).

Il Cons. Brocato interviene nella sua qualità di Presidente della I Commissione Consiliare e relaziona su quanto discusso sull'argomento in questione nella seduta della commissione svoltasi il 22 gennaio u.s. Fa presente che presenterà due emendamenti.

Alle ore 20,10 fa ingresso in aula il Cons. Longo, per cui il numero dei presenti passa da 12 a 13 (assenti Sabato, Cucinotta, De Luna, Tona, Moschella, Pizzolo e Carella).

Alle ore 20,16 fa ingresso in aula il Cons. Tona, per cui il numero dei presenti passa da 13 a 14 (assenti Sabato, Cucinotta, De Luna, Moschella, Pizzolo e Carella).

Alle ore 20,20 il Cons. Sterrantino abbandona l'aula, per cui il numero dei presenti passa da 14 a 13 (assenti Sabato, Sterrantino, Cucinotta, De Luna, Moschella, Pizzolo e Carella).

Il Cons. Brocato presenta due emendamenti, contraddistinti ciascuno dai numeri 1 e 2, che vengono allegati al presente verbale sotto le lettere "A" quello contraddistinto dal n.1 e "B" quello contraddistinto dal n.2.

Il Presidente dà lettura degli emendamenti presentati dal Cons. Brocato.

Il Cons. Leonardi ritiene che per un servizio ottimale l'Ufficio Entrate dovrebbe avere contezza immediata degli utenti che hanno provveduto a pagare le cartelle esattoriali e, quindi, costoro dovrebbero recarsi subito a presentare all'ufficio la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Il Cons. Valentino, dopo avere sottolineato il ritardo con cui la proposta di delibera è stata presentata al Consiglio Comunale, fa osservare che l'assessore alle finanze avrebbe dovuto garantire la propria presenza in aula, soprattutto nella considerazione che egli non aveva espresso la propria condivisione per la scelta di Riscossione Sicilia, nei confronti della quale l'Ente ha un contenzioso in essere. Fra l'altro – aggiunge – si sarebbe potuto optare anche per una gara d'appalto comprensoriale, con comuni limitrofi, per scegliere un'altra società di riscossione.

Il Cons. Raneri manifesta le proprie perplessità nei confronti dell'Ufficio Entrate comunale, giacché i problemi legati alla riscossione dei tributi, presenti da diverso tempo, non sono stati ancora risolti. Nutre delle preoccupazioni, inoltre, riguardo al termine di scadenza del piano di riequilibrio, nella considerazione che sia la I Commissione Consiliare che il Consiglio Comunale non hanno avuto ancora il tempo di studiarne la rimodulazione.

Il Cons. Benigni, per dichiarazione di voto ed a nome del suo gruppo politico, dichiara di astenersi, visto che la proposta di delibera, firmata dal Sindaco, non è stata accompagnata,

nella presente seduta, dalla partecipazione dell'assessore alle finanze né da una maggioranza compatta.

Il Cons. Lo Monaco si sofferma sull'analisi delle difficoltà in cui si dibatte la riscossione coattiva nella nostra città, nella quale sarebbe dovuto permanere l'Ufficio Entrate, se non altro per agevolare gli utenti di tutto il comprensorio, che non avrebbero più avuto la necessità di recarsi a Messina.

Il Cons. Composto fa osservare che la terza sezione del piano di riequilibrio si basava sull'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale, per superare le criticità in essere, nel settore della riscossione dei tributi, di stipulare una convenzione con una società di riscossione che offrisse maggiori garanzie di Riscossione Sicilia, nei confronti della quale, tra l'altro, la Corte dei Conti non si è espressa positivamente. E invece – rileva – dall'anno 2016 ad oggi nulla si è fatto in merito, nemmeno uno studio delle eventuali società cui riferirsi in alternativa. Nel piano di riequilibrio – continua – si parlava anche della collocazione di una biglietteria presso il Teatro Antico e delle azioni che si sarebbero dovute porre in essere per riscuotere il credito vantato nei confronti di “Nuova Musa”, ma non è stato fatto niente, mostrando, così, lassismo. Né è stata fatta una gara per l'affidamento del servizio di riscossione.

Il Cons. Leonardi, per dichiarazione di voto, si manifesta favorevole, pur evidenziando che si è persa l'occasione di costituire un ufficio unico delle entrate. Aggiunge che bisogna dare merito all'impegno profuso dall'attuale Segretario Comunale e rimuovere dagli uffici quei dipendenti che causano mancati introiti per l'Ente.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti l'emendamento n.1 alla proposta di delibera avente per oggetto “Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate”, presentata dal Cons. Brocato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.5 voti favorevoli e n.8 astenuti (Caltabiano, Longo, Raneri, Composto, Corvaia, Tona, Benigni e Valentino) su n.13 presenti e votanti (assenti Sabato, Sterrantino, Cucinotta, De Luna, Moschella, Pizzolo e Carella).

DELIBERA

DI APPROVARE

L'unità proposta di emendamento n.1 alla proposta di delibera avente per oggetto “Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate”, presentata dal Cons. Brocato.

Il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento n.2 alla proposta di delibera avente per oggetto “Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate”, presentata dal Cons. Brocato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.5 voti favorevoli e n.8 astenuti (Caltabiano, Longo, Raneri, Composto, Corvaia, Tona, Benigni e Valentino) su n.13 presenti e votanti (assenti Sabato, Sterrantino, Cucinotta, De Luna, Moschella, Pizzolo e Carella).

DELIBERA

DI APPROVARE

L'unità proposta di emendamento n.2 alla proposta di delibera avente per oggetto "Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate", presentata dal Cons. Brocato.

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera avente per oggetto: "Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate" così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.5 voti favorevoli e n.8 astenuti (Caltabiano, Longo, Raneri, Composto, Corvaia, Tona, Benigni e Valentino) su n.13 presenti e votanti (assenti Sabato, Sterrantino, Cucinotta, De Luna, Moschella, Pizzolo e Carella).

DELIBERA

DI APPROVARE

l'unità proposta di delibera avente per oggetto: "Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate" così emendata.

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.5 voti favorevoli e n.8 astenuti (Caltabiano, Longo, Raneri, Composto, Corvaia, Tona, Benigni e Valentino) su n.13 presenti e votanti (assenti Sabato, Sterrantino, Cucinotta, De Luna, Moschella, Pizzolo e Carella).

DELIBERA

DI APPROVARE

l'immediata esecutività.

PROPOSTA EMENDATA

COMUNE DI TAORMINA
Provincia di Messina

Oggetto: Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 135 del DL n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che “ *A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 delle società da esse partecipate*”.
- Dal 01° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione”.
- In base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- L'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - o l'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare, certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - o il D.l. n. 70 del 2011, art., 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da esse partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato inoltre che

- Il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D.

n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 446 del 1997;

- La modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrate e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti del citato D.L. 22/10/2016 n. 193, così come convertito con modificazione dalla L. 01/12/2016 n. 225 in materia di riscossione a decorrere dal 01° luglio 2017:

1. Le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
2. L'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203 convertito con modificazione dalla Legge 2/12/2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
3. Il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comune, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico ed ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalla banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato altresì, che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Dato atto che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur

usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

Dato atto che l'art. 2 della L.R. 19/2005 nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione ha previsto salvo quanto non diversamente stabilito, l'applicabilità in ambito regionale delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge n. 203/2005 convertito nella legge 24/2005.

Che per quanto sopra a decorrere dal 1 luglio 2017 gli enti locali siciliani possono deliberare di affidare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate a Riscossione Sicilia S.p.A., quale soggetto preposto alla riscossione del territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli art. 36 e 37 dello statuto sociale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del DPRS 1074/65.

Ritenuto, quindi, per le motivazioni espresse di affidare, a decorrere dal 06/02/2018, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generali di quanto disposto dal Capo I del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 a Riscossione Sicilia S.p.A. l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui la DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali sia tributarie, che patrimoniali dell'Ente, di affidare a "Agenzia delle Entrate – Riscossione" l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui la DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali relative a debitori aventi domicilio fiscale nelle province fuori dal territorio regionale e dunque per i ruoli da notificare fuori della Sicilia, e, a dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati a partire dal prossimo 06/02/2018 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;

Visto il Decreto 22/10/2016, n. 193 " Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° Dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle "attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 01/07/2017;

- La nota IFEL Fondazione Anci del 14/06/2017;
- L'art. 52 del D.lgs. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente


Di affidare, a decorrere dal 06/02/2018, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generali di quanto disposto dal Capo I del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 a Riscossione Sicilia Sp.A. l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui la DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali sia tributaria, che patrimoniali dell'Ente.

Di affidare a "Agenzia delle Entrate – Riscossione" l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui la DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali relative a debitori aventi domicilio fiscale nelle province fuori dal territorio regionale e dunque per i ruoli da notificare fuori della Sicilia.

Di dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati a partire dal prossimo 06/02/2018 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa.

Taormina li

Il Sindaco



COMUNE DI TAORMINA
Provincia di Messina

Oggetto: Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 135 del DL n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che “ *A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 delle società da esse partecipate*”.
- Dal 01° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione”.
- In base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- L'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - o l'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare, certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - o il D.l. n. 70 del 2011, art., 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comune e delle società da esse partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato inoltre che

- Il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione

tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 446 del 1997;

- La modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrate e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti del citato D.L. 22/10/2016 n. 193, così come convertito con modificazione dalla L. 01/12/2016 n. 225 in materia di riscossione a decorrere dal 01° luglio 2017:

1. Le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
2. L'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203 convertito con modificazione dalla Legge 2/12/2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
3. Il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comune, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico ed ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione,, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalla banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato altresì, che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Dato atto che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur

usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

Dato atto che l'art. 2 della L.R. 19/2005 nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione ha previsto salvo quanto non diversamente stabilito, l'applicabilità in ambito regionale delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge n. 203/2005 convertito nella Legge 24/2005.

Che per quanto sopra a decorrere dal 1° luglio 2017 gli enti locali siciliani possono deliberare di affidare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate a Riscossione Sicilia S.p.A., quale soggetto preposto alla riscossione del territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli art. 36 e 37 dello statuto sociale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del DPRS 1074/65.

Ritenuto, quindi, per le motivazioni espresse di affidare, a decorrere dal 01/10/2017, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generali di quanto disposto dal Capo I del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 a Riscossione Sicilia S.p.A. l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui la DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributaria, che patrimoniali dell'Ente, di affidare a "Agenzia delle Entrate - Riscossione" l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali relative a debitori aventi domicilio fiscale nelle province fuori dal territorio regionale e dunque per i ruoli da notificare fuori della Sicilia, e a dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati a partire dal 01/10/2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;

Visto il Decreto 22/10/2016, n. 193 " Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° Dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle "attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 01/09/2017;

- La nota IFEL Fondazione Ancidel 14/06/2017
- L'art. 52 del D.lgs. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- Il regolamento generale delle entrate;
- Il regolamento disciplinante la riscossione coattiva (se approvato dall'ente)
- Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente

Di affidare, a decorrere dal 01/10/2017, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generali di quanto disposto dal Capo I del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 a Riscossione Sicilia S.p.A. l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui la DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributaria, che patrimoniali dell'Ente;

Di affidare a "Agenzia delle Entrate - Riscossione" l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali relative a debitori

carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.

Taormina li

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA
RAG. ROSARIO CURCURUTO



IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



PARERE EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATA DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Oggetto: Affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate Comunali All'Agenzia delle Entrate
-Riscossione

Per la **regolarità TECNICA** e **CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina 18 SET. 2017


IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA
RAG. ROSARIO CURCURUTO



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Tona Liliana



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carrubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI TAORMINA

Provincia di Messina

ALL. "A"

Ill.mo Antonio D'AVENI Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. Ill.ma Dott. Rossana Carrubba Segretario Generale

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.02.2018

Oggetto all'Ordine del Giorno: "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

EMENDAMENTO N° 1

Il/i sottoscritto/i Consigliere Comunale, presenta il seguente emendamento:

- Eliminare dalle PAG. n.3 Rigo 31-32;
- Compilare le date di decorrenza alle pag. 3; Rigo n. 11 e Rigo 36 sostituendo "01/10/2017" con 06/02/2018

CHIEDE

Che l'emendamento presentato venga letto in aula, aperto il dibattito e posto in votazione per l'approvazione definitiva.

TAORMINA, li 06/2/2018

1° firmatario _____

Con ogni osservanza

I seguenti Consiglieri Comunali firmano in adesione alla superiore richiesta

IN ASSENZA DELLA PRESENZA IN AULA DEL RESPONSABILE
FINANZIARIA I PARERI SULL'EMENDAMENTO SONO
ESPRESSI DAL SEGRETARIO GENERALE

PER LA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SI ESPRIME PARERE

ALL. "B"



COMUNE DI TAORMINA

Provincia di Messina

Ill.mo Antonio D'AVENI Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. Ill.mo Dott. Michelangelo Lo Monaco Segretario Generale

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL

06/2/18

Oggetto all'Ordine del Giorno:

EMENDAMENTO N° 2

2

Il sottoscritto Brocato Salvatore, Consigliere Comunale, presenta il

seguinte emendamento: AGGIUNGERE NELLA PARTE RELATIVA AL SECONDO PERIODO DEL "PROPONE" (PAG. N. 3) DOPO LA PAROLA "DEBITORI E PRIMA DELLA PAROLA "CARICHI" DI PAG. N. 4 IL SEGUENTE PERIODO: "AVENTI DOMICILIO FISCALE NELLE PROVINCE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE E, DUNQUE PER I RUOLI DA NOTIFICARE FUORI DALLA SICILIA, DARE ATTO CHE TALE AFFIDAMENTO NON COMPORTA, IN QUESTA SEDE, ALCUN COSTO/SPEA IN QUANTO IL COMPENSO PER L'ATTIVITA' AFFIDATA SARA' DETERMINATO SECONDO LE CONDIZIONI E I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA, IN CONSIDERAZIONE DEL..."

CHIEDE

Che l'emendamento presentato venga letto in aula, aperto il dibattito e posto in votazione per l'approvazione definitiva.

TAORMINA, li

6/2/18

Con ogni osservanza

1° firmatario Brocato Salvatore

I seguenti Consiglieri Comunali firmano in adesione alla superiore richiesta

IN ASSENZA DELLA PRESENZA IN AULA DEL RES. AREA FINANZIARIA I PARERI SULL'EMENDAMENTO VENGONO ESPRESSI DAL SEGRETARIO GENERALE.

PER LA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
RM